



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali

Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - info@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 272/11

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Documento per la consultazione 40/11

“Possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dall'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità ARG/gas 155/08”

ASSOGAS

Osservazioni e proposte

Milano, 15 Dicembre 2011



CONFINDUSTRIA

Ufficio Distaccato: Viale L. Pasteur, 10 - 00144 Roma



Premessa

Nell'ottica sottesa al processo di consultazione di favorire il confronto con gli operatori del sistema e nel pieno spirito propositivo e collaborativo, ASSOGAS intende di seguito fornire il proprio contributo e declinare le criticità emerse dal confronto con le proprie associate sui temi proposti in merito alla "possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dall'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità ARG/gas 155/08".

Pur apprezzando lo sforzo dell'Autorità nel tentativo di migliorare ulteriormente le indicazioni già elaborate sulla materia in esame e confermando anche nella presente circostanza quanto già segnalato in tutte le precedenti occasioni di confronto con il Regolatore sin dalla pubblicazione della Deliberazione ARG/gas 155/08, ASSOGAS ritiene comunque nuovamente necessario evidenziare che l'impostazione data al documento proposto non può essere completamente condivisibile.

Prima di procedere alle risposte puntuali dei circa i singoli quesiti proposti, ASSOGAS intende pertanto focalizzare l'attenzione sul processo logico che, traendo spunto dal DCO in parola, si ritiene dovrebbe essere seguito per una corretta implementazione del ~~sette~~ segmento della misura, con conseguenti benefici per tutti gli attori coinvolti.

Partendo dalla principale problematica relativa al mass market, ASSOGAS condivide la proposta avanzata dall'AEEG di un processo di sperimentazione. Anzi, la Scrivente ritiene necessario, per un corretto avvio di una fase tanto delicata e di notevole impatto sull'intero mercato del gas, che si passi attraverso un propedeutico (non "in parallelo" – rif. punto 6.32, ma antecedente ad ogni decisione di sistema), periodo di sperimentazione a proposito della quale pare opportuno che venga preso in considerazione quanto già elaborato dal CIG.

IL Comitato Italiano Gas ha già iniziato un lavoro di stesura della procedura atta a testare la/le frequenza/e più performanti, nel rispetto delle norme UNI 11291TS già pubblicate; lavoro che dovrebbe peraltro essere riveduto in quanto non è finora ancora stata prevista l'integrazione con il sistema elettrico, come invece ipotizzato dal DCO 40/11.

Infatti, fino a che non saranno resi disponibili e garantiti i protocolli, i canali di comunicazione e le tecnologie di trasmissione, e quindi acquisiti e valutati i risultati della sperimentazione in campo, si ritiene plausibile che i GdM "idonei" alla telelettura – che andranno ad essere installati - apparecchiature fra l'altro non ancora presenti sul mercato - necessitino di ulteriori interventi al fine di renderli pienamente compatibili con le caratteristiche - oggi non note - delle infrastrutture di comunicazione che saranno individuate e definite solo in data successiva. Tale aspetto assume particolare rilievo se si considerano i misuratori di classe G4 e G6.

Sempre sul tema, rinviando la trattazione delle problematiche strettamente tecniche ai singoli quesiti dedicati, si segnala che l'utilizzo di due diverse tecnologie, da un lato per il mass market e contatori fino a G6 che, nell'intenzioni del DCO, dovrebbero andare verso un sistema multi-servizio e dell'altro per i contatori superiori a G6, con sistema punto-punto, porterebbe ad avere due sistemi asimmetrici di trasmissione del dato di misura peraltro tra loro slegati, con il rischio di perdere gran parte degli sforzi e degli investimenti fin qui realizzati dagli operatori ed il conseguente aggravio di stranded cost.

Pertanto, per ASSOGAS non risulta condivisibile individuare obiettivi di programma e di efficienza in cui non siano ancora stati stabiliti né i prodotti, né le soluzioni architetture.

Come già evidenziato nelle osservazioni al DCO 17/11, ASSOGAS non condivide, per le ragioni di seguito esposte, la valutazione dei nuovi investimenti basata sui costi standard. Innanzitutto, la definizione a priori dei costi standard potrebbe introdurre turbative di mercato.

Inoltre, come noto, il mercato dei GdM elettronici è nato, nel settore gas, a seguito della delibera 155/08. È evidente che, stante la prima applicazione nel 2010, non esiste alcuna "storicità" legata a tali impianti. Al contrario, come anche evidenziato nel documento di consultazione, esistono "rilevanti differenze di prezzo" (rif. punto 6.10) e, ancor di più, non esistendo ad oggi - se non allo stadio di prototipi e, in alcuni casi, nemmeno validati dal punto di vista metrologico - i GdM integrati per mass market e fino a G40, tantomeno ne possono essere noti i costi, né a breve, né a medio termine.

Per quanto sopra, ASSOGAS ritiene necessario che, ferme eventuali altre iniziative, che permettano e garantiscano una reale diminuzione sui costi e, conseguentemente, sulle tariffe (ad esempio lo slittamento dei termini di applicazione delle penali) debba essere garantito ai distributori il riconoscimento integrale degli investimenti realizzati, fino alla completa maturazione del mercato nella fase di produzione e di concorrenza.

Dall'esperienza maturata presso i nostri associati, i costi standard relativi a GdM > G40 di cui alla tabella 8, risultano minori rispetto agli effettivi investimenti realizzati.

Per concludere la parte introduttiva, ASSOGAS vuole evidenziare una possibile criticità che emerge dal DCO in merito ai sistemi di telegestione.

La prevista opportunità di gestione multi-servizio determina un problema di convogliamento dei dati che, stante le proposte, dovrebbero transitare attraverso sistemi gestiti non direttamente dai distributori.

ASSOGAS ritiene indispensabile che, in una tale ipotesi, sia garantita, anche a livello regolatorio, la totale terzietà ed imparzialità del soggetto deputato alla raccolta dei dati: sia che si tratti di un soggetto operante nel settore energetico, sia che svolga la propria attività solo nel settore delle telecomunicazioni.

Risposta ai quesiti posti in consultazione

Q1. Si concorda con le valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai gruppi di misura? Descrivere eventuali ulteriori criticità.
--

Si concorda con il fatto che le criticità evidenziate siano tuttora presenti. Si segnala, tuttavia, che alcune affermazioni contenute nel documento sembrano essere ad oggi non condivisibili. In particolare ci si riferisce a:

- quando si parla di "mercato" si deve intendere un sistema nel quale sono disponibili una pluralità di prodotti, aventi caratteristiche analoghe e trattati in regime di concorrenza da diversi produttori, in grado ciascuno di offrire i quantitativi richiesti dai clienti nei tempi previsti dagli ordinativi.
- La soluzione ibrida, ipotizzata come disponibile da fine 2011 (art. 5.8 del DCO), non risulta essere ad oggi oggetto di offerta da parte dei costruttori, in misura sufficiente a consentire di raggiungere gli obiettivi stabiliti, pur se emendati come ipotizzato nel DCO in esame. Non risulta, inoltre, che ad attualmente vi siano misuratori che adottino la soluzione ibrida/integrata, omologati metrologicamente.
- Ad oggi, per quanto riguarda la soluzione "massica" (art. 5.9 del DCO), si sono viste solo immagini di prototipi e non vi sono certezze in merito ad una loro effettiva prossima disponibilità. Tale tecnologia, anche sulla base di studi recentemente svolti dalle associazioni dei Distributori sotto il coordinamento scientifico del prof. Furio Cascetta (professore ordinario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda

Università di Napoli (SUN), dove insegna: Fondamenti di Misure, Misure e monitoraggi ambientali, Reti di Monitoraggio, Fisica Tecnica) e presentati a codesta spett.le Autorità, deve ancora essere adeguatamente testata e comunque, anche in questo caso, sarebbe necessario eseguire una fase di prova su un campione di GDM significativi in svariate condizioni (es. notevoli variazioni di temperatura alloggiamenti +60°C a -5°C, ecc.). Si segnala, infine, che l'emanando DM sui criteri per le verifiche metrologiche stabilisce in 5 anni la periodicità della verifica contro i 10 definiti per i contatori a turbina e rotoidi e i 15 definiti per i contatori a pareti deformabili.

- In merito, poi, a quanto affermato al punto 5.12 del DCO, relativamente alla disponibilità dei GdM di classe G4 e G6, si segnala che, da un'indagine compiuta presso gli associati è emerso che i costruttori sono oggi in grado di fornire offerte per misuratori in configurazione sperimentale e non definitiva, misuratori che, se utilizzati, dovranno essere successivamente aggiornati sulla base dei risultati della sperimentazione e della definizione delle regole di installazione. Ci sono inoltre casi nei quali detti misuratori non sono ancora omologati dal punto di vista metrologico; è pertanto necessario provvedere a una sperimentazione in parallelo ad un contatore di tipo tradizionale omologato, al fine di garantire la validità della misura nei confronti del cliente finale. Si osserva, altresì, che la disponibilità dovrebbe essere condizionata alla preventiva individuazione e definizione del Sistema di Telegestione, in quanto è da questo che possono derivare specifiche costruttive diverse rispetto a quanto originariamente ipotizzato e previsto dai costruttori. Si ritiene inoltre che, per i motivi espressi nella parte introduttiva, non sia possibile ora ragionare in termini di disponibilità del prodotto GdM, senza che siano stati prima definiti i modelli e i protocolli di comunicazione anche in virtù della sperimentazione ipotizzata ai punti 6.32 e successivi. Non si condivide quindi il fatto che, per quanto riguarda le categorie G4 e G6, i problemi siano da riferire unicamente alla riduzione del costo (art. 5.13 del DCO) ma si ritiene che anche la loro effettiva disponibilità (mercato) sia un aspetto di elevata criticità da verificare con la massima attenzione.
- Gli attuali GdM installati, presentano problemi di affidabilità che non erano prevedibili in sede di emanazione della delibera ARG/gas 155/08, soprattutto per la durata delle batterie. A distanza di un anno la situazione appare preoccupante: i 4 anni di durata, sembrano irraggiungibili. E' auspicabile che i produttori di apparecchiature (modem e correttori) rendano performanti i prodotti attuali e futuri anche nell'ottica di creare meno disservizi ai clienti finali. Si ribadisce la necessità di sperimentare a fondo qualsiasi nuova metodologia di misura e trasmissione prima dell'applicazione massiva.

Q2. Si concorda con le valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai sistemi di telegestione? Descrivere eventuali ulteriori criticità.

- Si condivide quanto espresso al punto 5.14, sottolineando però che si tratta di una affermazione assolutamente scontata in quanto è evidente che esistono diverse tipologie di prodotto e diversi fornitori di servizi in grado di "assicurare" la comunicazione tra un concentratore e un SAC. A proposito di SAC si segnala un elemento critico attualmente presente nel sistema, ovvero che ci si trova in una situazione di assoluta frammentarietà nella quale è frequente la situazione in cui i GDM sono teleletti solo dal SAC del costruttore che ha fornito l'elettronica, nonostante il CIG abbia già regolamentato questo aspetto. Sarebbe quindi

opportuno, anche in ottica di facilitare il trasferimento dei PDR tra SAC di diversi distributori in occasione delle gare, imporre una maggiore integrazione fra i sistemi ad oggi presenti sul mercato, certamente fornendo specifiche puntuali. Tale esigenza si scontra, però, con quanto ipotizzato nel DCO circa il possibile ~~ra~~ radicale cambiamento delle metodologie dei sistemi di trasmissione del dato. Ben diverso è invece coniugare le tecnologie e i fornitori nel quadro regolatorio attuale, soprattutto se si pensa che a più di tre anni dall'emanazione della delibera ARG/gas 155/08 e dopo un intenso lavoro da parte del CIG, il DCO 40/11 lascia intravedere scenari ulteriori rispetto a quelli ipotizzati fino a oggi.

- Non si concorda con quanto affermato al punto 5.19 relativamente al fatto che, al di sotto di una soglia dimensionale minima dell'impresa distributrice lo sviluppo della tele gestione non è economico. A tale proposito si ricorda che le aziende di distribuzione non hanno ancora potuto prendere compiuta visione dell'Analisi costi benefici che, seppur citata con una certa ricorrenza, è stata resa nota ai soggetti regolati ma non nel dettaglio sufficiente per comprenderne i fondamentali. Si segnala, infine, che il concetto generico di "soglia dimensionale minima" dovrebbe essere meglio contestualizzato e specificato.
- Al punto 5.20 si fa riferimento a un fornitore di servizi di telecomunicazioni che ha illustrato una sperimentazione sulle possibili tecnologie utilizzabili per la telettura/telegestione. Si ritiene sia però difficile esprimere opinioni su detta sperimentazione (e quindi sulle eventuali criticità che ne potrebbero conseguire) senza sapere quale sia la sperimentazione cui ci si riferisce. Per quanto riportato nel DCO si segnala comunque che, nel campo "Valutazione dell'operatore" relativa alla tecnologia GSM/GPRS 900/1800 MHz non compare quella che è la problematica che si riscontra con maggiore frequenza: ovvero la presenza di segnale in misura (intensità) idonea a garantire una connessione dati di qualità adeguata.
- Considerato infine il riferimento fatto nel DCO a quanto in atto in Francia e nel Regno Unito, si sottolinea la presenza di significative differenze di metodo che si ritiene abbiano inciso in maniera sensibile nel processo di adeguamento. Ci si riferisce in particolare a: tempi di implementazione, sperimentazione prevista **prima** di regolamentare il settore e non dopo, definizione dei requisiti funzionali dell'infrastruttura **antecedente** l'emanazione degli atti regolatori.

Q3. Si concorda con le ipotesi adottate con riferimento ai requisiti minimi funzionali? Argomentare eventuali posizioni diverse.

Si ribadiscono le perplessità già espresse sulla presenza dell'elettrovalvola tra i requisiti minimi funzionali dei GdM G4 e G6, in quanto le condizioni minime di sicurezza che l'attività di distribuzione deve garantire si concretizzerebbero solo nel caso in cui, anche per un misuratore con elettrovalvola in posizione di chiusura, ci fosse un monitoraggio continuo mirato a verificare l'assenza di passaggio di gas. Se così non fosse, il distributore sarebbe comunque tenuto ad inviare un operatore ad effettuare la chiusura fisica dell'organo di intercettazione a monte del misuratore onde evitare potenziali situazioni di pericolo. Va da sé che, nel caso in cui si ritenga di prevedere un monitoraggio continuo dei misuratori contatori chiusi, quanto indicato al punto 5.29 è da ritenersi non condivisibile e addirittura peggiorativo in termini di durata della batteria rispetto a quanto accadrebbe per un misuratore attivo.

Si segnala come in evidenza, infine, l'apparente incongruenza tra il tempo di adeguamento previsto per le aziende di distribuzione del gas naturale (penali per il mass market previste a partire dall'anno 2018) e quanto invece avvenuto nel settore elettrico che sta concludendo solo ora l'adeguamento, nonostante si fosse in presenza di minori problematiche perché, solo per citare alcuni aspetti, non era necessario provvedere all'adeguamento dei POD, non sussisteva il problema dell'alimentazione dei contatori, l'infrastruttura fisica era già esistente e diffusa in maniera capillare, il contatore era costruito su specifiche definite direttamente dal gestore della rete. Il tempo impiegato per l'adeguamento nel settore elettrico è di circa 11 anni.

Q4. Esprimere le proprie valutazioni sulla possibilità di utilizzare sistemi di gestione dati multiservizio per la telelettura.

Si ribadisce la più ferma contrarietà sia a qualsiasi intervento che comporti un impoverimento delle competenze in capo all'attività di distribuzione, sia al proliferare di soggetti che andrebbero ad incidere ulteriormente sulla filiera, allungandola inutilmente.

Si ritiene, invece, che possa tornare a beneficio dell'intero sistema il poter condividere infrastrutture di trasmissione del dato di misura già oggi esistenti, senza che sia necessario che il distributore ne realizzi a sua volta una. Si ribadisce, che l'eventuale soggetto designato alla gestione del canale di trasmissione dovrebbe essere un soggetto la cui terzietà sia definita dal punto di vista regolatorio.

Q5. Si concorda con i costi standard proposti? Portare evidenza di eventuali ipotesi di standard diversi.

Fermo restando quanto esposto nella parte introduttiva in merito al riconoscimento dei costi standard, si esprime netta contrarietà circa quelli ipotizzati in tabella 8 in quanto:

- scarsamente rispondenti alle condizioni del mercato.
- Non sembrano tenere conto di tutti gli oneri capitalizzabili effettivamente sostenuti dal distributore per l'adeguamento/installazione.

A tale proposito si segnala che già oggi, come si evince dalle offerte reali emesse dagli stessi costruttori, i costi di ricostruzione a nuovo dei GdM di cui alla tabella 8 del DCO, risultano nettamente superiori a quelli proposti in consultazione.

Q6. Si concorda con la proposta di introdurre un incentivo economico all'adozione di comportamenti efficienti senza contestualmente modificare gli obblighi introdotti con la delibera ARG/gas 155/08? Argomentare.

Ribadendo, come avvenuto in altre circostanze, che i sistemi di incentivi/penalità rappresentano un strumento utile ed efficace al raggiungimento di obiettivi regolatori, l'assenza di una "storicità" legata ai GdM elettronici ed ai sistemi di tele gestione non permette, al momento, l'adozione di costi standard: solo in un contesto di mercato consolidato, la metodologia dei costi standard può trovare una significativa efficacia o beneficio, anche e soprattutto, a vantaggio dei clienti finali.

Pertanto ASSOGAS non ritiene che la valorizzazione dei GdM elettronici tramite costi standard decrescenti - secondo una dubbia logica di gradualità - fino all'anno "a regime" prospettato costituisca un premio per i distributori.

Nell'attuale quadro regolatorio, è plausibile invece che un meccanismo di incentivi imperniato su incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito possa condurre ad una accelerazione degli investimenti.

Q7. Si concorda con l'ipotesi di identificazione dell'"anno a regime" proposta? Indicare e giustificare eventuali diverse proposte.

Per quanto già ampiamente illustrato, allo stato attuale si ritiene non vi siano le condizioni indispensabili anche per la mancanza delle necessarie norme tecniche, che potranno essere emanate solo a seguito degli esiti della sperimentazione, per potere ipotizzare un "anno a regime" (disponibilità dei GdM con tecnologia alternativa, definizione dell'infrastruttura di trasmissione dei dati di misura, ecc.).

Q8. Si concorda con la previsione di immediato passaggio ai costi standard e con la metodologia indicata per la loro determinazione? Argomentare alla luce degli obiettivi di incentivazione sottostanti un'eventuale proposta alternativa, supportandola con adeguata documentazione.

Non si concorda, per i motivi già ampiamente argomentati nel documento, con il passaggio immediato ai costi standard. Si osserva inoltre che quanto affermato al punto 6.8, ovvero "*i GdM a basso costo devono essere disponibili sul mercato con volumi sufficienti per consentire alle imprese di distribuzione di ottemperare agli obblighi*" non è sufficiente per la definizione di costi standard in quanto la semplice disponibilità dei GdM in misura adeguata, non garantisce una reale concorrenza e quindi un interesse da parte dei costruttori ad abbassare i prezzi pur di acquisire l'ordinativo (l'esempio del periodo di prima applicazione della delibera 155/08 sembra piuttosto andare in direzione diversa dove i prezzi sono saliti invece di scendere). Per i medesimi motivi, si contesta anche la logica di gradualità lineare adottata per il decremento dei prezzi, in quanto basata su presupposti che sembrano essere assolutamente teorici e che non trovano riscontro nell'andamento storico dei prezzi rilevati nel settore dei contatori per gas naturale.

Q9. Si concorda con l'introduzione di un meccanismo di profit e loss sharing?

Meccanismi quali quelli ipotizzati possono essere introdotti in un mercato maturo e con variazioni di costo legate prevalentemente all'efficienza del soggetto regolato. Allo stato attuale non se ne condivide l'introduzione.

Q10. Si concorda con l'ipotesi di rimodulare le scadenze introdotte dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per i gruppi di misura G4 e G6 destinati alla clientela residenziale?

Lo scenario delineato dal DCO rappresenta una variazione significativa delle previsioni originali della delibera ARG/gas 155/08 e, in linea di principio, si concorda con l'ipotesi di rimodulare le scadenze. A tale proposito, innanzitutto andrebbe definito il cronoprogramma della sperimentazione, al termine della quale si potrà con sufficiente grado di affidabilità rivedere il processo di installazione dei contatori elettronici, sulla base degli esiti della sperimentazione medesima e delle effettive condizioni del mercato.

Si ritiene inoltre che, per usufruire di economie di scala, queste debbano avere un orizzonte temporale compatibile con i tempi e le modalità di implementazione previsti negli altri paesi europei.

Q11. Si concorda con il mantenimento degli obblighi relativi ai requisiti minimi riguardanti il gruppo di misura all'atto della sostituzione?

Come dichiarato al precedente punto, le economie di scala, e quindi i benefici per l'intero sistema, dovrebbero derivare da requisiti il più possibile coerenti con quelli adottati negli altri paesi europei per consentire agli operatori di potersi rivolgere ad un mercato il più ampio e competitivo possibile; si ritiene quindi che quelli già definiti dalla delibera ARG/gas 155/08 debbano in qualche modo essere rivisti qualora ciò possa portare benefici. Si ribadiscono

inoltre le perplessità sull'opportunità di adottare l'elettrovalvola, già espresse nella risposta al Q3 ed in precedenti occasioni di confronto. Per quanto riguarda il quesito in questione, sembrerebbe di intendere che, seppure rimodulato nei tempi, rimarrebbe l'obbligo di installare GdM conformi ai requisiti funzionali minimi previsti dalle direttive telegestione gas anche in assenza dell'infrastruttura che dovrebbe essere definita a valle della sperimentazione ipotizzata al punto 6.32. Se si ha correttamente inteso, ci si permette, nel respingere questa ipotesi, di contestare fermamente, l'effettiva utilità di questa scelta. Infatti, ci si troverebbe ad installare apparati di maggior complessità e più vulnerabili, senza potersi avvalere dei benefici di sistema che da questo deriverebbe, senza usufruire delle economie di scala cui ci si è riferiti al precedente punto e, per di più, prevedendo maggiori oneri per il gestore del servizio che si troverebbe ad inviare il personale sul posto in due momenti successivi (uno per l'installazione e uno per l'arruolamento a sistema). Tutto ciò, non escludendo la denegata ipotesi di dover reintervenire su ciascun singolo apparato installato, per le inevitabili modifiche ai moduli elettronici di trasmissione dati nel momento della definizione della piattaforma di comunicazione per la telelettura. Alla luce di quanto sopra si ritiene inevitabile proseguire con l'installazione di contatori tradizionali, da riconoscersi tariffariamente secondo le attuali regole, fintanto che, come più volte evidenziato e sollecitato, non saranno concretamente disponibili a condizioni di mercato e con tecnologie collaudate e certificate (anche in termini di comunicazione e di infrastruttura) gli apparati elettronici e le regole di installazione e funzionamento.

Q12. Si concorda con l'ipotesi di stabilire un piano graduale di adempimento alle disposizioni della legge 99/09 che prevede la sostituzione all'atto della scadenza della vita utile prevista dalla RTDG?

Il comma 22 dell'art. 30 della Legge 99/09 prevede che il MSE possa stabilire una maggiore validità temporale dei bolli metrici, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurino maggiore efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati; quindi si ritiene importante identificare la vita utile di contatori di nuova tecnologia di misura (es. massico) prima della definizione del piano.

Q13. Si concorda con l'ipotesi di consentire sperimentazioni locali, singolarmente valutate?

Premessa indispensabile affinché siano effettuate le sperimentazioni locali dovrebbe essere quella di consentire che queste, qualora diano esiti coerenti con i requisiti espressi dal quadro regolatorio, possano essere considerate a tutti gli effetti installazioni definitive in modo da salvaguardare gli investimenti effettuati, investimenti che andrebbero totalmente riconosciuti. Naturalmente dette sperimentazioni dovrebbero avvenire nel rispetto di linee guida preventivamente definite e secondo un calendario che preveda una precisa scadenza temporale.

Q14. Si concorda con l'approccio multi-servizio e multi-tecnologia della sperimentazione?

Fermo restando quanto esposto al precedente Q4, si concorda con l'approccio multi-servizio e multi-tecnologia facendo però presente che occorre valutare se sia necessario coinvolgere nella definizione delle linee guida relative alla sperimentazione ulteriori soggetti rispetto al CIG che, tuttora impegnato nella definizione delle norme UNI/TS 11291, stava realizzando, con l'accordo di tutti i soggetti interessati, delle proprie linee guida relative alla sperimentazione dei GdM destinati al mass market ed alla relativa infrastruttura di comunicazione.

Si ribadisce, però, che tale approccio costituisce una innovazione notevole rispetto al quadro originariamente previsto e saranno pertanto necessari tempi di sperimentazione più lunghi.

Q15. Si ritiene che le sperimentazioni possano portare ad una integrazione dei requisiti minimi relativi ai GdM?

Fermo restando che le maggiori perplessità sui requisiti minimi dei GdM espressi all'art. 6 della delibera ARG/gas 155/08 sono relative al funzionamento dell'elettro-valvola, per la quale non è mai stata nemmeno presa in considerazione l'ipotesi di sperimentazione sulle effettive problematiche che si potrebbero riscontrare in campo, si ritiene di non potere escludere a priori una integrazione/modifica dei requisiti minimi relativi ai GdM in quanto non si hanno sufficienti elementi di valutazione. Si può però affermare fin d'ora che il "display multifunzione/apparato utente" non è considerato nel succitato art. 6 e che la sua eventuale adozione potrebbe comportare una integrazione dei requisiti minimi.

Q16. Si ritiene che possa verificarsi il caso in cui, in esito alle sperimentazioni, i GdM elettronici conformi alle direttive telemisura gas nel frattempo già installati possano risultare obsoleti/non teleleggibili?

Si ritiene che questa ipotesi debba essere presa in **seria** considerazione scongiurando l'installazione di contatori almeno nel segmento mass market prima del termine delle sperimentazioni e successive determinazioni.

Ricordiamo che il comma 22 prevede che il MSE possa stabilire una maggiore validità temporale dei bolli.

Q17. Sviluppare eventuali proposte aggiuntive.

E' auspicabile che siano coinvolti nelle fase di sviluppo, il prima possibile, altri enti che sino ad oggi sono stati solo marginalmente interessati. Si ritiene che per una ingegnerizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione debbano essere richiesti i pareri/consulenze di AGICOM, CEI, CESI, ecc. Non è pensabile che i distributori costruiscano le reti di telecomunicazione, o che le regole siano sviluppate solo dal CIG, il cui Statuto (Art. 1) non contempla questi specifici aspetti.

Ausplicando che le osservazioni/proposte qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.